

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3763

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RIPAMONTI, BUTTÈ, CARRA, BARONI, ALESSANDRINI, DALL'ARMELLINA,  
GUARIENTO, GREGGI, NANNINI, RINALDI, ABATE, COCCO MARIA**

*Presentata il 2 febbraio 1967*

Modifica all'articolo 2 della legge 29 marzo 1965, n. 218 :  
« Provvedimenti per l'edilizia popolare »

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 29 marzo 1965, n. 218, è stata disposta l'integrazione dei contributi in annualità, concessi ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni e integrazioni, per la realizzazione di alloggi popolari, a seguito degli aumenti verificatisi nei costi di costruzione e al fine di contenere il canone di locazione o la quota di riscatto in limiti sopportabili agli aventi diritto.

Con il secondo comma dell'articolo 2 si è limitata la concessione del contributo integrativo alle iniziative realizzate dalle società cooperative ai sensi della legge 21 aprile 1962, n. 195.

Tale concessione è stata motivata, oltre che dall'aumento del costo di costruzione, dalla considerazione delle modalità seguite dal Ministero dei lavori pubblici nella concessione dei contributi ai sensi della legge sopra citata: infatti con circolare ministeriale è stato prefissato il costo massimo convenzionale a vano ammissibile a contributo, largamente superato dall'effettivo costo di costruzione accertato sia in sede di progettazione, sia in sede di collaudo.

Le domande inoltrate dalle società cooperative ai fini di ottenere la concessione del contributo, di cui alla legge n. 218, sono state accolte dal Ministero dei lavori pubblici, in

relazione alla maggior spesa accertata rispetto a quello determinata sulla base del costo convenzionale a vano.

Senonché il successivo perfezionamento della concessione del contributo integrativo con decreto provveditoriale (essendosi nel frattempo determinato il decentramento in materia di edilizia economica e popolare sovvenzionata) non è stato possibile per le società cooperative che, nel frattempo, avevano ultimato o collaudato le opere, richiamandosi in proposito il primo comma dell'articolo 2.

Poiché vi è stata nella stesura formale del secondo comma dell'articolo 2 della legge numero 218, la volontà di collegare la concessione dei contributi integrativi ai progetti ammessi a contributo ai sensi della legge 21 aprile 1962, n. 195, e si è fatto anche riferimento alle condizioni previste dal primo comma, l'interpretazione letterale ha determinato una notevole sperequazione tra gli assegnatari delle abitazioni realizzate sulla medesima legge n. 195 in tempi diversi, danneggiando in particolare i soci delle società cooperative più attive, che hanno provveduto tempestivamente all'avvio e alla ultimazione delle opere nella certezza di poter utilizzare successivamente i contributi integrativi.

Finalità specifica del provvedimento, che abbiamo l'onore di presentare, è quella di

garantire la parità di trattamento, per quanto riguarda i canoni di locazione o le quote di riscatto, agli assegnatari di alloggi realizzati ai sensi della legge n. 195, consentendo attraverso la modifica del secondo comma dell'articolo 2 della legge n. 218 la concessione del contributo per tutti gli alloggi realizzati o da realizzarsi ai sensi della legge n. 195, anche se ultimati e collaudati, in relazione alla maggiore spesa verificatasi rispetto

ai costi convenzionali stabiliti con circolare ministeriale.

È bene precisare che non si pone il problema dell'aumento dello stanziamento disposto con l'articolo 2 della legge n. 218, poiché si tratta di consentire il perfezionamento della concessione di contributi già impegnati sullo stanziamento stesso.

Per le citate ragioni riteniamo che la proposta di legge verrà sollecitamente approvata.

---

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ARTICOLO UNICO.

Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 29 marzo 1965, n. 218, è sostituito con il seguente:

« Per le società cooperative l'integrazione di cui al comma precedente è limitata ai progetti ammessi a contributo ai sensi della legge 21 aprile 1962, n. 195, anche se la costruzione è già stata ultimata o collaudata ».